

PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE

REGOLAMENTO TRASPORTO ARMI

Deliberazione Commissariale 5 giugno 2006 n. 9

Art. 1 – Legge Quadro.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, è indicata come Legge quadro.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, alla luce dell'art. 11, comma 3 della Legge quadro che interdice nei parchi le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e fauna protette e ai rispettivi habitat, individua, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge quadro e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale dell'Aspromonte le ipotesi di deroga al divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.

2. Il presente regolamento sostituisce il vigente Regolamento approvato con deliberazione di C.D. dell'Ente Parco n° 13/2001 e detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento per:

- a) "introduzione": si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del parco;
- b) "trasporto": si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) "esportazione": si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
- d) "armi": si intendono, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
- e) "oggetti assimilati alle armi": si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per "oggetti assimilati alle armi", le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco) gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco.

f) “esplosivi”: si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti conosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per “esplosivi” i fuochi d’artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;

g) “mezzi di cattura”: si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell’allegato F del D.P.R. n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell’art. 21 della Legge n. 157 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

h) “cartografia”: si intende la cartografia allegata al presente regolamento, del quale ne costituisce parte integrante, che riporta le aree ove, ai sensi del successivo art. 8, è consentita, senza autorizzazione da parte di questo Ente, la detenzione, il commercio delle armi e degli oggetti alle stesse assimilabili, e dove sono altresì consentiti, ai sensi del successivo art. 9 comma 1), il lancio di razzi, l’accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, l’esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi. La cartografia allegata riporta, inoltre, la viabilità consentita al transito con armi, con oggetti alle stesse assimilati, con esplosivi e con mezzi di cattura, di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g), ricadenti all’interno dell’area protetta, come disposto dai successivi artt. 7 comma 1) e 11 commi 1 e 2).

Art. 4 – Privati: definizione.

1. Non sono considerati privati, ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a) Gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;

b) Gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell’art. 5 della legge n. 65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;

c) Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

2. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano “privati” ai sensi della lettera f) del comma 3 dell’art. 11 della Legge quadro ed ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

Art. 5 – Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all’art. 42 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773, le armi indicate nel predetto art. 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.

2. Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.

3. Al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato Italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

4. Agli agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

5. Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso di porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

Art. 6 – Medici veterinari: deroga.

I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Art. 7 – Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati di esplosivi e di mezzi di cattura.

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso – ove prescritto delle medesime leggi e regolamenti vigenti – di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto attraverso il territorio del Parco e l'esportazione dal territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito esclusivamente tramite gli itinerari indicati nell'allegato cartografico del presente Regolamento.

2. Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel precedente comma deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco.

Art. 8 – Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

1. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi, è consentita, nel territorio del Parco, nei locali ricadenti all'interno delle aree indicate nella cartografia allegata al presente regolamento. Nei locali esterni a

tali aree la detenzione è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

3. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e regolamenti vigenti e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il commercio, all'interno del territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentito solo se i locali in cui si svolge la relativa attività ricadono all'interno delle aree indicate nella cartografia allegata al presente regolamento. Nei locali esterni a tali aree l'attività di commercio è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

Art. 9 – Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da tagli atti a recare offesa alla persona.

1. Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi di artificio ed di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito all'esterno delle aree indicate nell'allegata cartografia.

2. E' consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

3. Senza giustificato motivo non possono introdursi nel territorio del Parco, all'esterno delle aree e dei percorsi indicati nell'allegata cartografia, coltelli acuminati o con apice tagliente la cui unica lama ovvero cui una delle più lame ecceda i sette centimetri di lunghezza.

4. Senza giustificato motivo i residenti nel territorio del Parco non possono portare fuori della propria abitazione – ove situata all'esterno delle aree indicate nell'allegata cartografia – o delle appartenenze di essa, i coltelli di cui al comma precedente.

Art. 10 – Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco.

1. I residenti nel territorio del Parco, all'esterno delle aree indicate nell'allegata cartografia, che detengono presso l'abitazione ove risiedono le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 3 da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti – entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – a comunicare all'Ente Parco, per tramite dei Comandi Stazione del CTA del CFS, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati e gli esplosivi detenuti che si intendono trasportare. Nella comunicazione dovrà

indicarsi il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di detenzione da uno degli itinerari, riportati nell'allegato cartografico, il cui trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è ordinariamente consentito.

2. L'Ente Parco, acquisita la comunicazione procederà all'istruttoria, per le valutazioni di competenza. Entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma 1, provvederà a rilasciare al residente autorizzazione – di durata annuale – al trasporto della armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi dal luogo di detenzione ad uno degli itinerari di cui al precedente comma 1, specificando dettagliatamente il percorso intermedio da seguire e cui non è consentito deviare.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti nel territorio del Parco che detengono, da data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati, o gli esplosivi in locali esterni alle aree indicate nell'allegata cartografia di cui abbiano la disponibilità.

Art. 11 – Viabilità consentita.

1. E' consentito il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi, nelle forme previste dalla normativa vigente, lungo la viabilità riportata nel Gruppo "A" dell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Lungo la viabilità riportata nel Gruppo "B" dell'allegato 1 del presente regolamento, il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è consentita solo esclusivamente ai residenti nei comuni individuati nel medesimo Gruppo "B".

3. Le strade non incluse nei sopra richiamati elenchi potranno essere percorse esclusivamente dalle persone annualmente autorizzate con apposito provvedimento. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente comma ne precluderà il successivo rilascio.

Art. 12 – Produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) dei commi 3 dell'art. 11 della Legge quadro.

1. Per coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono a risiedere nel territorio del Parco all'esterno delle aree indicate nell'allegata cartografia, sono tenuti a comunicare previamente all'Ente Parco, per tramite dei Comandi Stazione del CTA del CFS, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati e gli esplosivi che si intendono trasportare, salvo, in ogni caso, il precedente articolo 8 (otto). Nella comunicazione dovrà indicarsi il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di detenzione da uno degli itinerari, riportati nell'allegato cartografico, il cui trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è ordinariamente consentito.

2. L'Ente Parco, acquisita la comunicazione, corredata da quanto previsto nel successivo comma 3, procederà all'istruttoria, per le valutazioni di competenza. Entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma 1, provvederà a rilasciare al residente

autorizzazione – di durata annuale – al trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi dal luogo di detenzione ad uno degli itinerari di cui al precedente comma 1, specificando dettagliatamente il percorso intermedio da seguire e cui non è consentito deviare.

3. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 10 e nel comma 1 del presente articolo, le istanze presentate presso i Comandi Stazione del CTA del CFS, ai fini dell'acquisizione della autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento, rese in forma autocertificata (D.P.R. 445/2000), dovranno contenere i dati qui di seguito esplicitati e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- ☒ Indicazione delle armi che si intendono trasportare;
- ☒ Autorizzazione al trattamento dei dati personali, nell'ambito ristretto di eventuali accertamenti che saranno effettuati per tramite delle competenti Amministrazioni di P.S., ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- ☒ Copia della licenza di porto d'armi.

Il CTA del CFS, acquisite le istanze di cui al punto precedente, provvederà a trasmetterle all'Ente Parco corredate da istruttoria all'uopo redatta; l'istruttoria del CTA del CFS verterà prioritariamente sulla verifica della non praticabilità di uno degli itinerari indicati nell'art. 7 comma 1, del presente regolamento.

Art. 13 – Disposizioni finali.

L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, ai sensi del presente regolamento, non è tacitamente rinnovabile. Copia dei provvedimenti verrà trasmessa alle Autorità di P.S. competenti per territorio.

Allegato 1 dell'art. 11;

La viabilità sotto riportate si distingue in due Gruppi, nel primo Gruppo "A" si riportano le strade consentite per il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi, nelle forme previste dalla normativa vigente; nel secondo Gruppo "B" si riportano le strade consentite solo esclusivamente ai residenti dei comuni interessati.

Elenco viabilità Gruppo "A", art. 11, comma 1):

- A. SS. 183 "Aspromonte-Jonio";
- B. S.P. "Reggio Calabria – Gornelle";
- C. SS. 184 "Gallico – Gambarie";
- D. S.P. "Delianuova – Carmelia";
- E. S.C. "S. Cristina – Sanatorio";
- F. "Carmelia – Sanatorio – Zillastro";
- G. SS. 112 "S. Cristina – Zillastro – Plati";
- H. SS. 111 D "Oppido Mamertina – innesto SS. 112";
- I. Strada Dorsale "Zillastro – Limina";
- J. S.C. "Molochio – innesto Dorsale Zillastro – Limina";
- K. SS. 111 "Cittanova – Gerace";
- L. S.P. "S.Giorgio M. – innesto Dorsale Zillastro – Limina";
- M. SS. 281 "cinquefrondi – Limina";
- N. S.P. "Jonio-Tirreno e bretelle di collegamento con la dorsale Zillastro – Limina";

O. S.P. “Canolo – innesto dorsale Zillastro Limina”;

P. S.C. “Antonimina innesto Dorsale Zillastro – Limina”;

Q. S.C. “Ciminà – innesto Dorsale Zillastro – Limina”.

Elenco Viabilità Gruppo “B”, art. 11 comma 2):

1. Comune di San Luca: Strada San Luca – Carrà – Fistocchio – Piani Junco;
2. Comune di Condofuri: S.P. Gallicianò – Condofuri;
3. Comune di Roghudi ”Vecchio” e Comune Di Roccaforte del Greco: Roghudi Vecchio – S.P. - Roccaforte del Greco – Ponte Jelasi;
4. Comune di Roghudi “Vecchio”: Roghudi Vecchio – S.P. - Città di Bova;
5. Comune di San Lorenzo: Strada San Lorenzo – innesto S.P. per Ponte Jelasi;
6. Comune di Careri Frazione Natile Vecchio: S.P. Natile Vecchio – innesto SS. 112;
7. Comune di Mammola: S.P. Stalletti – Marcinà;
8. Comune di Mammola: S.C. Cerasara – Piani di Canalo – Mammola;
9. Comune di Antonimina: S.C. Antonimina Loc. Zipari;
10. Comune di Platì Fraz. Cirella: S.C. Cirella – S.P. Platì – Ciminà;
11. Comune di Condofuri: S.P. Condofuri – Cda Muccari;
12. Comune di Condofuri: Fraz. Amendolea – S.P. Condofuri;
13. Comune di Bagaladi: S.C. Saguccio – Innesto SS. 183.